

Linux e diritto



Linux e diritto

Avv. Giovanni Battista Gallus
LL.M. Master of laws
Dottore di ricerca

g.gallus@studiogallus.it

GULCh - Gruppo Utenti Linux
Cagliari

Sommario



Parte 1:

- Esame dei rapporti tra brevetto e software
- Tutelabilità del software
- Effetti sullo sviluppo del software libero
- La disciplina prevista dalla proposta di Direttiva Comunitaria

Parte 2:

- Misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore e software libero

Parte 3:

- Il peer to peer: strumento di condivisione o associazione per delinquere?

Parte 1



Brevetti e software

GULCh - Gruppo Utenti Linux
Cagliari

Chiedo aiuto a Benni



Ma tu ce l'hai un'idea?
un'idea, dai
quelle che c'erano una
volta
che uno si svegliava una
mattina
e si accendeva la
lampadina
non ce l'hai un'idea?
ma si che ce l'hai
dammela, dai
la vendiamo alla Rai
la facciamo fruttare
un'idea anche
elementare
dai, un'idea originale
non di quelle che trovi
sul giornale
o te le dà il partito
non perché la ascolti
da uno in televisione
non perché la senti in
una canzone

un'idea tua
pensata da te, artigianale
come non si fa più
Dai che ce l'hai
sei uno che pensa anche
al cesso
tirala fuori adesso
è il momento, ci son tante
occasioni
ho un amico che scrive
canzoni
facciamo un
quarantacinque un
trentatré qualcosa
dai un'idea, anche
schifosa
ci facciamo un film
lo so che ce l'hai un'idea
anche due: se ne hai due
insieme
ci facciamo un pastone
venti puntate in
televisione

Dai che lo so che ce l'hai
dai che la vendiamo, dai
è il momento: non le ha
nessuno
fan tutti finta, son disperati
tiran fuori bauli usati
con le idee degli anni venti
e dicono che son nuove e
intelligenti
e dai che ce l'hai...

Stefano Benni, Ballate

Software e brevetti



- In teoria, l'“idea” non è brevettabile
- Il software è comunque protetto dal diritto d'autore
- Il diritto d'autore protegge l'opera (o il software), ma non si estende alle idee sottostanti
- La regolamentazione internazionale (Convenzione di Monaco) vieta la brevettabilità del software “in quanto tale”



In realtà...



“L’Ufficio Europeo dei Brevetti ha “stirato” norme e procedure garantendo protezione a ciò che, con buona probabilità, non poteva essere protetto”
(Andrea Monti)

Senza una solida base legale l'Ufficio Brevetti Europeo ha già assegnato circa 30,000 brevetti software

<http://www.nosoftwarepatents.com>

“Patents are widely used to fight competitors with legal means rather than with product superiority”

(Bakels, Reinier, and P. Bernt Hugenholtz, - The Patentability of Computer Programs)

"Una futura start-up che non possieda brevetti sarà obbligata a pagare qualunque prezzo imposto dai colossi. Questo prezzo potrebbe essere elevato: le compagnie affermate hanno tutto l'interesse a escludere dal mercato futuri concorrenti."

Bill Gates (1991)

Un esempio pratico



- 1 Webshop: Selling things over a network using a server, client and payment processor, or using a client and a server - EP803105 and EP738446
- 2 Order by cell phone: Selling over a mobile phone network - EP1090494
- 3 Shopping cart: Electronic shopping cart - EP807891 and EP784279
- 4 [CDs] [Films] [Books]: Tabbed palettes - EP689133
- 5 Picture link: Preview window - EP537100
- 6 View/download film: Video data distribution through the web - EP933892
- 7 View film: Video streaming ("segmented video on-demand") - EP633694
- 8 MP3-format: Audio compression format, covered by numerous patents, e.g. EP287578
- 9 Credit card: Pay using credit card via the Internet - EP820620 and EP779587
- 10 Gift: Order a gift for someone via the Internet by providing his/her email address - EP927945 (note: the claims on the target page are less broad than the eventually granted claims in the B1 form of the patent)

<http://webshop.ffii.org/>

The European E-Commerce Emergency

http://swpat.ffii.org/this_is_EPO_practice

Your webshop is **PATENTED!**

NEW: SHOP BY CELL PHONE!

Get help straight from our internal support databases!

CDs Films Books

Ladybugs are very useful insects. They dispose of parasites. However, software patent litigators are far too large for them in general.

View film in Browser

Exclusives: download immediately what you buy!

Buy soundtrack (mp3)

Buy film

Enter rebate if applicable

Add to shopping cart

Send as gift

Request loan

Pay using credit card

Yes, I want to receive special offers

Preview some chapters: click on them in the TV about

Go to one of our stores and buy them your own DVD is better!

if we don't have your order in stock, it will immediately be sent to an affiliated vendor

Liked this search result? You may also like these:

... and the best downloadable Ladybugger software titles and more cool 1. August 2004


GULCh - Gruppo Utenti Linux
Cagliari

La piccola bottega degli orrori brevettuali



- Transforming file names
- Intuitive network configuration
- Process for digitally signing a message by sending it to a signing device via the telco network
- Amazon 1Click
- Amazon Gift Ordering
- Adobe Tabbed Palette
- Electronic shopping cart
- Control by speech
- Controlling one computer by another
- Barra di scorrimento

<http://swpat.ffii.org/vreji/pikta/mupli/index.en.html>



GULCh - Gruppo Utenti Linux
Cagliari

<http://www.taperahmanson.com/>

Quali sono i principali problemi?



- Durata della protezione (20 anni)
- Costo della procedura (30,000 euro per un brevetto europeo)
- Alto rischio di azioni legali
- Nessun obbligo di concedere una licenza d'uso del brevetto, o di concederla a condizioni particolari
- Possono essere stabilite pesanti limitazioni nella licenza (es.: divieto tassativo di rendere disponibile il codice sorgente)
- Le piccole aziende (o i privati) non hanno nessun peso contrattuale, né possono offrire licenze in cambio (cross-licensing)

Quali sono i principali problemi?



In sintesi:

“Chi detiene un brevetto può essere egocentrico e spietato, e non ha praticamente nessun obbligo legale verso la società. Può affermare il suo diritto esclusivo sul brevetto. Non c'è nessuna legge che imponga che debba essere ragionevole”

(<http://www.nosoftwarepatens.com>)

**Enorme compressione della “libertà di pensiero algoritmico”
(Renzo Davoli)**

I brevetti e la GPL



Art. 7 GNU/GPL – 11 LGPL


“Se, come conseguenza del giudizio di un tribunale, o di una imputazione per la violazione di un brevetto o per ogni altra ragione (non limitatamente a questioni di brevetti), vengono imposte condizioni che contraddicono le condizioni di questa licenza, che queste condizioni siano dettate dalla corte, da accordi tra le parti o altro, queste condizioni non esimono nessuno dall'osservazione di questa Licenza. Se non è possibile distribuire un prodotto in un modo che soddisfi simultaneamente gli obblighi dettati da questa Licenza e altri obblighi pertinenti, il prodotto non può essere affatto distribuito. Per esempio, se un brevetto non permettesse a tutti quelli che lo ricevono di ridistribuire il Programma senza obbligare al pagamento di diritti, allora l'unico modo per soddisfare contemporaneamente il brevetto e questa Licenza e' di non distribuire affatto il Programma”

La sussistenza di brevetti è tendenzialmente incompatibile con i principi fondanti del software libero

La proposta di direttiva comunitaria # 1



- Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD))
- Approvata con emendamenti il 24/9/2003
- Il 18 maggio 2004, il Consiglio è ritornato alla proposta originaria
- Dovrebbe essere votata al prossimo Consiglio europeo che si terrà in questi giorni
- Non dovrebbe raggiungersi la maggioranza, grazie al “no” della Polonia



GULCh - Gruppo Utenti Linux
Cagliari

La proposta di direttiva comunitaria # 2



Considerando 11 (nella versione del Parlamento Europeo)

“Per poter essere brevettabili, le invenzioni in generale e le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in particolare devono essere suscettibili di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un'attività inventiva. Le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici devono costituire un contributo tecnico nuovo allo stato dell'arte per poter essere distinte dai semplici programmi per elaboratori e considerate implicanti un'attività inventiva”

Il brevetto deve possedere “carattere tecnico”

Tale carattere non può risultare dalla mera interazione del software con l'hardware del pc su cui gira

La proposta di direttiva comunitaria # 3



Art. 4, comma 1

“Per poter essere brevettabile, un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di applicazione industriale, presentare un carattere di novità e implicare un’attività inventiva. Per implicare un’attività inventiva, un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve apportare un contributo tecnico”

Art. 4 bis

“ non sono brevettabili le invenzioni implicanti programmi per elaboratori che applicano metodi per attività commerciali, metodi matematici o di altro tipo e non producono alcun effetto tecnico oltre a quello delle normali interazioni fisiche tra un programma e l’elaboratore, la rete o un altro apparecchio programmabile in cui viene eseguito”

Art. 6

Rimangono ferme le disposizioni della Direttiva 91/250/CEE in materia di decompilazione ed interoperabilità

Parte 2



Misure tecnologiche di protezione del diritto d'autore e software libero

GULCh - Gruppo Utenti Linux
Cagliari

Cosa sono le misure tecnologiche di protezione?

Le “misure tecnologiche di protezione efficaci”



Art. 102-quater L.D.A.

- Comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti
- Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

Riproduzione e copia privata

Art. 71-sexies L.D.A.



E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, **nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.**

I titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti

Facciamo un esempio pratico



DVD & DeCSS

I DVD sono dotati di una “misura tecnologica di protezione”:
Il CSS (Content Scrambling System)

Un DVD player software necessita di una licenza CSS

Una soluzione alternativa:

Il DeCSS

“DeCSS is a small piece of software that breaks the CSS encryption and allows the reading of encrypted DVDs”

E' legale?

Misure di protezione & modchip



E' una modifica legale?

Art. 174-ter L.d.A.

Chiunque **abusivamente utilizza**, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, **anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti**, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

Parte 2



Il peer to peer:
strumento di
condivisione o
associazione per
delinquere?

GULCh - Gruppo Utenti Linux
Cagliari

Alcune considerazioni introduttive



Il peer to peer, come strumento di condivisione di file e risorse, è perfettamente lecito

Può essere utilizzato:

- **per condividere e distribuire software libero**
- **per distribuire opere sotto licenza creative commons**
- **Per condividere materiale comunque non protetto da diritto d'autore**

L'eventuale illiceità non può dipendere dal mezzo ma dai contenuti

Decreto Urbani e dintorni #1



Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto"

Al comma 2 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) in violazione dell'art. 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;"

**Ampliamento rilevante delle condotte sanzionabili
Applicabilità a tutte le opere protette**

Decreto Urbani e dintorni #1



La sostituzione del dolo specifico del "fine di lucro" con quello del "fine di trarne profitto" "comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore"
Cassazione penale, sez. III, 25 giugno 2001, n. 33303

**L'uso personale continua ad essere penalmente irrilevante
(analogamente all'art. 75 D.P.R. 309/90)**

**L'"uso personale" è sempre stato inteso in senso restrittivo dalla
giurisprudenza**

**Si estenderà la giurisprudenza relativa all'"acquisto di gruppo" di
stupefacenti, anche nell'ambito delle opere protette?**

**Si porrà il problema di verificare se l'acquisto sia "destinato al comune,
immediato e concordato consumo"?**

Uso personale, fine di profitto e peer to peer



La mera attività di scaricamento di musica e filmati, se compiuta per uso personale, non può essere considerata penalmente rilevante, pur in presenza del fine di profitto, chiaramente individuabile nel risparmio di spesa conseguente alla mancata retribuzione dei diritti d'autore

E l'attività di condivisione di files?

Può costituire una comunicazione al pubblico mediante immissione in un sistema di reti telematiche, per trarne profitto, di un'opera dell'ingegno?

(art. 171 ter, comma 2, lett. A-bis)

La risposta deve essere positiva, soprattutto se si accede ad una nozione di profitto come vantaggio anche non immediatamente patrimoniale

Copyright 2004 Avv. Giovanni Battista Gallus



Permission is granted to copy,
distribute and/or modify this
document
under the terms of the GNU Free
Documentation License, Version 1.2
or any later version published by
the Free Software

GULCh - Gruppo Utenti Linux
Cagliari